

## IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente  
Dott. Giuseppe Carta Giudice  
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 2 del ruolo generale delle procedure concorsuali per l'anno 2016, promossa da:

ENERVITABIO SANTA REPARATA SOCIETA' AGRICOLA S R.L., in persona dell'amministratore dott. Marco Farris, con sede in Narbolia, via Ariosto n. 5, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Stefano Bianco, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso.

§§§

Pendente giudizio per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 17 giugno 2016, ENERVITABIO SANTA REPARATA SOCIETA' AGRICOLA S R.L. ha domandato "*di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 e ss. l. fall.*" riservandosi di presentare la proposta e il piano concordatari, nonché tutta la documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, l.f. entro il termine di sessanta giorni, oppure domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis, comma I, legge fallimentare.

La ricorrente, altresì, ha domandato la riunione del presente procedimento a quello prefallimentare sopra accennato (n. 11 del 2016).

Ciò posto, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo Tribunale osserva che:

a) Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che Enervitabio Santa Reparata società agricola s r.l. ha sede legale e centro di interessi in Narbolia (Or);



b) La ricorrente possiede i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, legge fallimentare, necessari ai fini dell'ammissibilità alla procedura concordataria (vedasi visura camerale prodotta dalla ricorrente);

c) La società debitrice ha depositato la delibera del consiglio di amministrazione con la quale ha statuito di depositare domanda di concordato preventivo con riserva, delegando i relativi poteri al consigliere Farris Marco;

d) Sono stati prodotti i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015, con ricevuta di avvenuto deposito presso la competente Camera di Commercio nonché l'elenco analitico dei creditori della società, con la specifica indicazione del relativo importo;

e) La debitrice ha dichiarato di non aver in passato mai proposto "*analoga domanda, ovvero comunque domanda di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti*"

Ciò posto, ritiene questo Tribunale che sussistano tutti i presupposti di legge per concedere a Enervitabio Santa Reparata Società Agricola s.r.l. il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art.161 l.f. .

2.4. In ordine alla determinazione della misura del termine, posto che pende domanda di fallimento nei confronti della ricorrente, trova applicazione l'art. 161, ult. comma, legge fallimentare, a tenore del quale "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*".

Pertanto, non residua in capo a questo Giudice alcuna discrezionalità in ordine alla quantificazione del termine per deposito di piano e proposta concordatari, che è determinato in misura rigida dal legislatore in sessanta giorni.

Per quanto concerne, infine, la decorrenza del termine si evidenzia che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012).

§§§

Con riferimento alla domanda di riunione del presente procedimento con quello prefallimentare già pendente, infine, questo Collegio condivide quanto affermato dalla



Corte di cassazione con sentenza n. 9935/2015, a tenore della quale “Tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi”.

§§§

Visto l’art. 161, comma VI, legge fallimentare, e la pendenza di giudizio prefallimentare, questo Collegio ritiene sia opportuno procedere alla nomina di commissario giudiziale sin da questa fase del procedimento.

**P.Q.M.**

Visto l’art. 273 c.p.c.

Riunisce il presente procedimento con quello prefallimentare iscritto al numero di registro delle istanza di fallimento n. 11 del 2016;

Concede alla società ricorrente il termine di 60 gg. dalla data del 10.05.2016 per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Agnese Cau, con studio in Oristano.

Dispone, ai sensi dell’art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi ogni 15 giorni - con decorso dal deposito del ricorso - informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria attuale, sia all’attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 20.06.2016.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Leopoldo Sciarillo

